

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 16 del 28 luglio 2022

Oggetto: Contratto di “Service tecnico per le attività di salvaguardia delle sorgenti per approvvigionamento di acqua potabile” nel comune di Selva di Progno.

L'anno Duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore quattordici e trenta, si è riunito il Comitato Istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 944 del 18 luglio 2022. Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73, del DPCM 22 marzo 2020, del DPCM 24 ottobre 2020, e ss. ii. mm., recanti disposizioni per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus COVID19, la riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene tramite videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e identificabilità dei partecipanti.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del Comitato Istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Antonio Bertaso	x	☐
Luca Sebastiano	x	☐
Denise Zoppi	x	☐

Presiede la riunione il Presidente facente funzioni Antonio Bertaso. Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione. Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Comitato Istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato. Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE f. f.
Antonio Bertaso

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 3 agosto 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.

Il servizio affari generali
Dott.ssa Ulyana Avola

Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 16 del 28 luglio 2022

Oggetto: Contratto di “Service tecnico per le attività di salvaguardia delle sorgenti per approvvigionamento di acqua potabile” nel comune di Selva di Progno.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. lvo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo On Line di questo Ente.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 16 del 28 luglio 2022

Oggetto: Contratto di “Service tecnico per le attività di salvaguardia delle sorgenti per approvvigionamento di acqua potabile” nel comune di Selva di Progno.

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte III contenete “Norme in difesa del suolo e lotta alla desertificazione, a tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- la Legge Regionale del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che affida le funzioni inerenti al servizio idrico integrato ai Consigli di Bacino;
- la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito solo “Convenzione”) che istituisce il Consiglio di Bacino Veronese, conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

VISTI ancora:

- l’art. 94 del decreto legislativo 152/2006, recante la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”;
- il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) del Veneto, approvato il 5 novembre 2009 con provvedimento n. 107 del Consiglio regionale, e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO che le aree di salvaguardia, distinte, ai sensi del citato art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 15 del PTA, in zone di tutela assoluta, zone di rispetto ristrette ed allargate e zone di protezione, sono quelle particolari porzioni di territorio che è necessario sottoporre a vincoli, al fine della tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano erogate a terzi, mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;

VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva, con la quale l’AATO Veronese ha affidato la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell’Area Veronese alla società di gestione a regime Acque Veronesi Scarl;

VISTA la Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’Area Veronese, sottoscritta tra l’AATO Veronese e Acque Veronesi scarl data 15 febbraio 2006, della durata di 25 anni;

RICORDATO che Acque Veronesi scarl è subentrata - giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1/2006 e giusta deliberazione di Comitato istituzionale n. 18 del 17 luglio 2014 - nella gestione del servizio idrico integrato del Comune di Selva Progno a far data dal 1 gennaio 2015;

RICHIAMATO l’accordo denominato “Service tecnico e gestione delle aree di salvaguardia”, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 4 del 29 gennaio 2015 e sottoscritto dal Consiglio di Bacino, del Comune di Selva di Progno ed Acque Veronesi in data 10/08/2015, con validità fino al 31/12/2016, poi

successivamente rinnovato giuste deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30/2017 e n. 26/2019;

RICORDATO che, in esecuzione di predetto accordo, al fine di agevolare ed ottimizzare il trasferimento del patrimonio e i dati inerenti al territorio, il personale comunale di Selva di Progno ha fornito ad Acque Veronesi il supporto e le informazioni necessarie per la trasposizione cartografica delle reti e degli impianti afferenti al servizio idrico integrato;

RICORDATO ancora che, sempre nell'ambito di tale accordo, sono state anche avviate le attività volte alla raccolta delle informazioni necessarie all'elaborazione e alla definizione della proposta delle aree di salvaguardia definitive;

CONSIDERATO che, successivamente, con DGR n. 1.621 del 5.11.2019 (pubblicata in BURV del 3.12.2019), la Regione Veneto ha approvato le *Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in aree territoriali omogenee, per punti di attingimento di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto* ai sensi dell'art. 15, comma 1 del PTA;

CONSIDERATO che tale disposizione, fissando nuove procedure e direttive tecniche in merito all'estensione delle aree di salvaguardia rispetto alle dimensioni standard stabilite dal D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, rende necessaria la rielaborazione delle attività sinora realizzate;

CONSIDERATO quindi che, nelle more del perfezionamento dell'iter previsto per la perimetrazione definitiva delle aree di salvaguardia delle sorgenti nel Comune di Selva di Progno, si ritiene opportuno rinnovare il "Contratto di Service" avente ad oggetto le attività di salvaguardia delle sorgenti;

VISTO dunque lo schema di "Contratto di service tecnico per le attività di salvaguardia delle sorgenti per approvvigionamento di acqua potabile", per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025, allegato al presente provvedimento e trasmesso da Acque Veronesi scarl con nota del 18 luglio 2022 acquisita al prot. CBVR n. 940.2022;

PRESO ATTO che il predetto schema di contratto riporta, negli allegati, la mappa delle 2 aree di salvaguardia preliminarmente individuate nel territorio del Comune di Selva di Progno denominate "Val Fraselle" e "Val Revolto", che saranno configurate al fine di meglio proteggere dall'inquinamento di origine antropica le omonime fonti idropotabili;

PRESO ATTO, inoltre, che le aree di salvaguardia dovranno essere definitivamente perimetrate secondo la procedura di legge che prevede, dopo l'effettuazione di uno studio dettagliato che tenga conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, della qualità delle acque prelevate e della vulnerabilità, apposito *iter* di adozione da parte di questo Consiglio di Bacino e la successiva trasmissione alla Regione Veneto per l'approvazione finale;

PRESO ATTO delle attività previste dal contratto in oggetto, affidate al Comune di Selva a supporto di Acque Veronesi per la salvaguardia delle fonti idropotabili, nel rispetto della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati dal Gestore;

PRESO ATTO inoltre del corrispettivo riconosciuto da Acque Veronesi scarl al Comune di Selva di Progno, pari ad € 36.000,00 annue, IVA esclusa, per le predette attività di gestione delle aree di salvaguardia e dato atto che tali costi verranno imputati tra quelli riconosciuti in tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi di legge e secondo quanto disposto dalla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr e ss. mm. e ii;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese, in quanto Ente deputato, ai sensi delle citate norme in materia, alla adozione delle nuove perimetrazioni delle aree di salvaguardia, interviene quale parte contraente anche a garanzia della corretta attuazione delle attività tese alla definizione, gestione e tutela delle aree di salvaguardia;

VISTO lo Statuto dell'Ente riportato nel testo della Convenzione istitutiva;

RICHIAMATO l'art. 12 della medesima Convenzione istitutiva, relativo alle funzioni del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino;

RICHIAMATO l'art. 15 della Convenzione, relativo alle funzioni del Direttore del Consiglio di Bacino;

RICHIAMATO il Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e preso atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio del Consiglio di Bacino Veronese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il *“Contratto di service tecnico per le attività di salvaguardia delle sorgenti per approvvigionamento di acqua potabile”* per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale, costituito da n. 6 articoli e dalle sue premesse.
2. DI PRENDERE ATTO che il predetto accordo, che verrà sottoscritto tra questo Consiglio di Bacino Veronese, Acque Veronesi scarl ed il Comune di Selva di Progno, ha ad oggetto la definizione, la gestione e la tutela delle aree di salvaguardia individuate per la Val Fraselle e la Val di Revolto nel territorio del Comune di Selva di Progno, nonché la contestuale predisposizione delle attività necessarie alla definitiva perimetrazione delle aree di salvaguardia ai sensi della normativa di settore.
3. DI DARE MANDATO al direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, di sottoscrivere l'accordo di cui al punto precedente e di curare l'attuazione delle disposizioni in essa contenute, per quanto di competenza di questo Ente.
4. DI DARE ATTO, infine che i costi di gestione delle aree di salvaguardia derivanti da predetto accordo verranno imputati tra i costi riconosciuti in tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi di legge e secondo quanto disposto dalla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr e ss. mm. e ii.

IL DIRETTORE
Luciano Franchini

IL PRESIDENTE f. f.
Antonio Bertaso

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta n. 4 del 28 luglio 2022

(art. 49 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

Oggetto Contratto di “Service tecnico per le attività di salvaguardia delle sorgenti per approvvigionamento di acqua potabile” nel comune di Selva di Progno.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta responsabile del servizio competente, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

La responsabile del Servizio affari generali
Dott.ssa Ulyana Avola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Direttore Generale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

CONTRATTO DI SERVICE TECNICO PER LE ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA

DELLE SORGENTI PER APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE

Tra

- il Comune di SELVA DI PROGNO, che di seguito per brevità sarà anche chiamato "Comune", legalmente rappresentato dal Sindaco Marco Antonio Cappelletti, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, con sede presso la sede municipale in Selva di Progno (VR), P.za Prof. B. G. Cappelletti n. 1, P. Iva e cod. fisc. IT 83001510235;
- ACQUE VERONESI S.C.AR.L., che di seguito per brevità sarà anche chiamata "Acque Veronesi", legalmente rappresentata dal proprio Direttore Generale Silvio Peroni, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società suddetta, con sede in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, P. Iva, cod. fisc. e iscrizione al Reg. Imprese di Verona 0356709 023 2;
- il CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE, che di seguito sarà per brevità chiamato "Consiglio di Bacino", legalmente rappresentato dal proprio Direttore Luciano Franchini, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, con sede in Verona, via Cà di Cozzi 41, P. Iva, cod. fisc. e iscrizione al Reg. Imprese di Verona 9314745 023 8

PREMESSO

- che Acque Veronesi scarl è subentrata al Comune di Selva di Progno nella gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale a far data dal 01.01.2015;

- che la definizione puntuale delle aree di salvaguardia è in capo al Consiglio di Bacino Veronese, in ottemperanza a quanto prescritto nella DGRV1621/19, il quale si avvale di Acque veronesi Scarl, società di gestione a regime del servizio idrico integrato, per la predisposizione della specifica proposta tecnica;
- che per agevolare ed ottimizzare il trasferimento del patrimonio di informazioni riguardanti il servizio, la conoscenza del territorio e tutto quanto necessario per garantire un subentro privo di disservizi per i cittadini, il personale comunale ha fornito ad Acque Veronesi le informazioni necessarie per la trasposizione cartografica delle reti e degli impianti, come previsto dall'accordo tra Consiglio di Bacino, Comune di Selva di Progno ed Acque Veronesi "Service tecnico e gestione delle aree di salvaguardia", sottoscritto in data 10/08/2015 e valido fino al 31/12/2016;
- nell'ambito di tale accordo sono state anche avviate le attività volte alla raccolta delle informazioni necessarie all'elaborazione e alla definizione della proposta delle aree di salvaguardia definitive;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 28.04.2017, è stato approvato lo schema di contratto denominato "*Contratto di Service tecnico per le attività di salvaguardia delle sorgenti per approvvigionamento di acqua potabile*", disciplinante i vari aspetti di natura tecnica, amministrativa e finanziaria connessi al proseguo dell'attività di salvaguardia delle sorgenti di approvvigionamento di acqua potabile, per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2018;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 28/02/2019, è stato rinnovato tale "Contratto di Service", anche per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020, così da consentire anche il completamento dell'attività di definizione delle aree di salvaguardia;

- che in data 03/12/2019 è stata pubblicata sul BUR della Regione Veneto la D.G.R. n. 1.621 del 05.11.2019 denominata *“Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1. Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in aree territoriali omogenee, per punti di attingimento di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto”*;
- che tale disposizione, fissando nuove procedure e direttive tecniche in merito all'estensione delle aree di salvaguardia rispetto alle dimensioni standard stabilite dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, rende necessaria la rielaborazione delle attività sinora realizzate;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 18/12/2020, è stato rinnovato il “Contratto di Service”, anche per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022, così da consentire anche il completamento dell'attività di definizione delle aree di salvaguardia;
- che le attività tecniche da svolgere per completare il percorso di definizione delle nuove aree di salvaguardia richiedono tempistiche rilevanti, che si allungano ulteriormente vista la particolare orografia dei luoghi, impervi e non sempre raggiungibili con facilità, soprattutto nei lunghi periodi invernali;
- che nelle more del perfezionamento dell'iter previsto per la perimetrazione definitiva delle aree di salvaguardia delle sorgenti nel Comune di Selva di Progno si ritiene opportuno procedere ulteriormente al rinnovo di detto “Contratto di Servizio” per il periodo dal 01/01/2023 - 31/12/2025, alle medesime condizioni dei precedenti, come di seguito specificato

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - AREE DI SALVAGUARDIA

Le aree di salvaguardia, distinte, ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dall'art. 15 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) in *zone di tutela assoluta*, *zone di rispetto ristrette*, *zone di rispetto allargate* e *zone di protezione*, sono particolari porzioni di territorio che saranno sottoposte a vincoli specifici, al fine della tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Nel territorio del Comune di Selva di Progno si individuano preliminarmente n. 2 aree di salvaguardia, che vengono denominate "Val Fraselle" e "Val Revolto", e che saranno configurate al fine di meglio proteggere dall'inquinamento di origine antropica le omonime fonti idropotabili.

Le aree di salvaguardia devono essere perimetrate secondo la procedura di legge che prevede, dopo l'effettuazione di uno studio dettagliato che tenga conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, della qualità delle acque prelevate e della vulnerabilità, l'adozione da parte del Consiglio di Bacino Veronese della nuova perimetrazione, la trasmissione alla Regione per l'approvazione mediante Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, ed il successivo recepimento da parte del Comune di Selva di Progno e della Provincia di Verona dei nuovi vincoli territoriali apposti dalla DGRV di approvazione.

In attesa della definizione formale delle aree di salvaguardia, le zone di rispetto sono state, comunque, provvisoriamente individuate in relazione alla tipologia dell'opera di presa ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio per la risorsa, come da planimetria allegata.

Una volta completata la proposta di definizione delle nuove perimetrazioni ed il percorso di approvazione formale ai sensi di legge, di concerto tra le parti si addiverrà,

se necessario, alla definizione di un nuovo contratto di gestione delle aree di salvaguardia, contenente le attività che il comune garantirà di svolgere con l'utilizzo di risorse proprie con oneri a carico di Acque Veronesi Scarl.

I costi di gestione delle aree di salvaguardia sono imputabili alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi di legge.

ART. 2 – COMPITI DEL COMUNE

Per assicurare la definizione, la gestione e la tutela delle aree di salvaguardia individuate per la Val Fraselle e la Val di Revolto, che sono entrambe in quota e di non facile accesso (specie nel periodo invernale), si affida al Comune di Selva di Progno del “Contratto di Service” avente ad oggetto le attività di supporto ad Acque Veronesi per la salvaguardia delle fonti idropotabili, nel rispetto della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati dal Gestore.

Su tali aree il Comune di Selva di Progno si farà carico della pulizia del sottobosco, della manutenzione e pulizia delle vie di accesso alle opere di presa, della rimozione della vegetazione presso le opere civili in cui sono ubicati i bottini di presa e della vigilanza al fine di escludere attività inquinanti e impattanti sulla qualità della risorsa idrica.

Il Comune, inoltre, si impegna a recepire e ad applicare i nuovi vincoli che l'ampliamento delle aree di salvaguardia indurranno sul territorio circostante, una volta approvate da parte della Regione del Veneto, su proposta del Consiglio di Bacino Veronese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

Il contributo assicurato dal Comune di Selva di Progno, valutato in uomini e mezzi per garantire le attività di cui agli articoli precedenti è quantificato in 25 ore settimanali. A

fronte delle attività sopra elencate Acque Veronesi riconoscerà al Comune di Selva di Progno un corrispettivo mensile omnicomprendivo pari ad € 3.000,00, per complessivi annui € 36.000,00 oltre IVA di legge, da versare alla tesoreria comunale in due rate semestrali entro il 30/06 e 31/12 di ogni anno, previa emissione di fattura elettronica in regime di *split payment* da parte del Comune. Al termine di ogni anno il Comune provvederà alla trasmissione di una relazione tecnica consuntiva delle attività svolte.

A partire dal secondo anno di validità del presente contratto, il corrispettivo potrà essere aggiornato per tener conto degli eventuali aumenti del costo della vita, applicando idoneo indice istat dei prezzi al consumo.

ART. 4 – VALIDITA'

Le parti prendono atto che il presente accordo operativo ha efficacia dal 01/01/2023 e scadenza al 31/12/2025, con possibilità di ulteriore rinnovo.

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli importi oggetto del presente contratto verranno liquidati ed accreditati sul seguente c.c. bancario di tesoreria comunale: IT65G0503459250000000008000. Le parti dichiarano di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e danno atto che le transazioni del presente disciplinare dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo del conto corrente bancario suindicato. Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dal disciplinare d'incarico.

ART. 6 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

COMUNE DI SELVA DI PROGNO

Il Sindaco Marco Antonio Cappelletti (f.to digitalmente)

ACQUE VERONESI SCARL

Il Direttore Generale Silvio Peroni (f.to digitalmente)

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Il Direttore Luciano Franchini (f.to digitalmente)

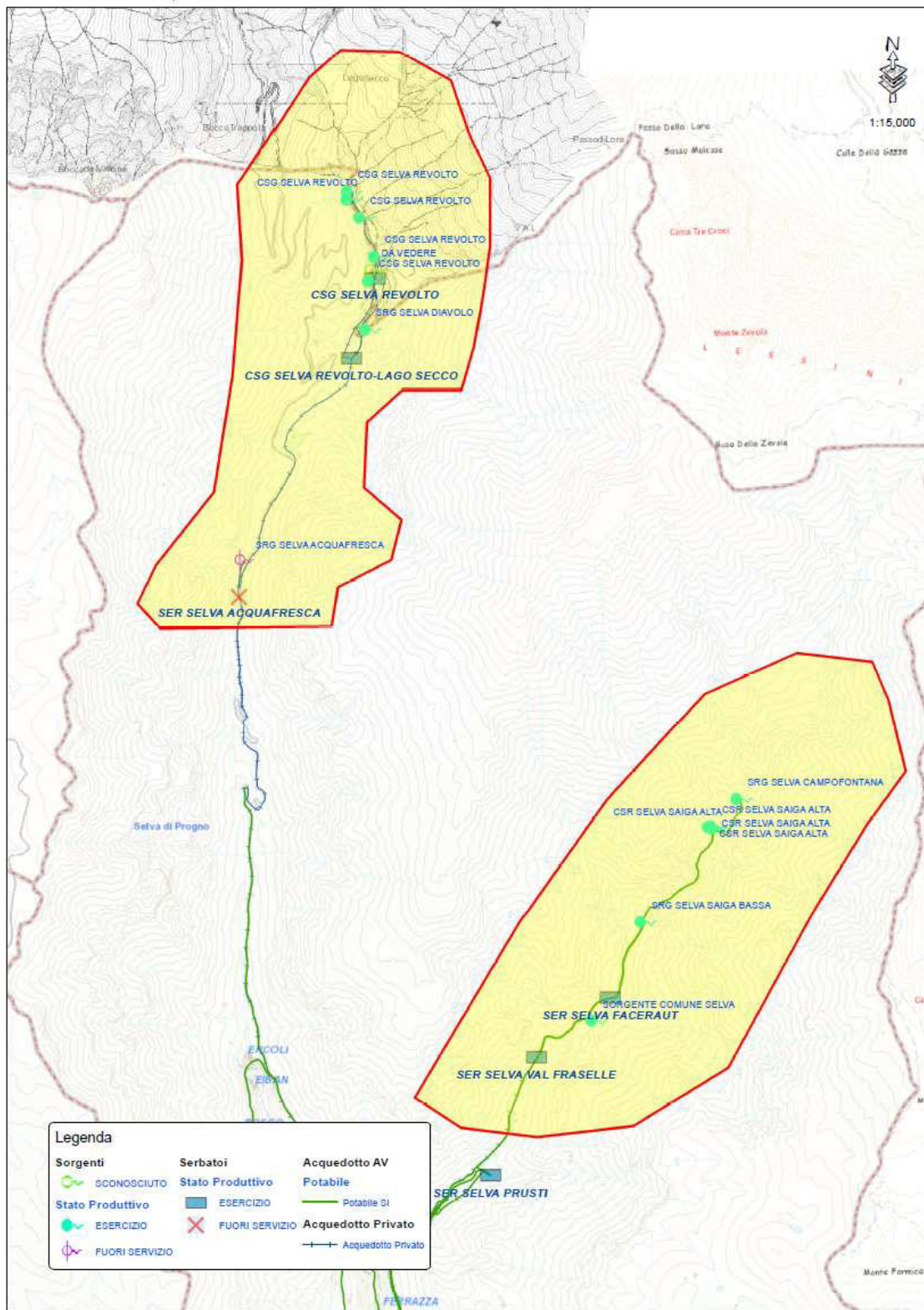
ALLEGARE:

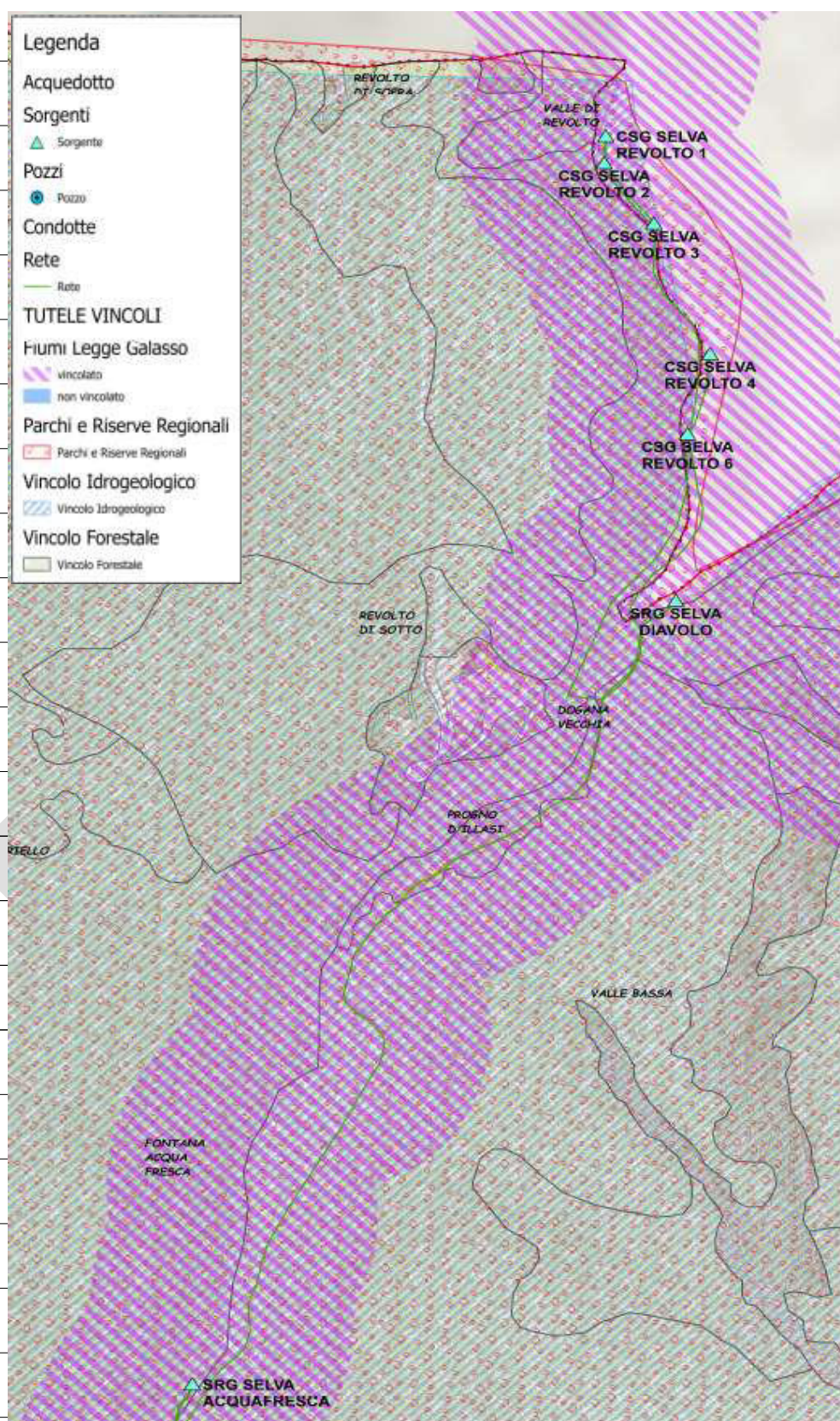
1. MAPPA DELLE AREE DI EMUNGIMENTO IN VAL REVOLTO ED IN VAL FRASELLE
2. ELENCO E MAPPA DEI VINCOLI NELLE AREE DI EMUNGIMENTO
3. ESTRATTO ART. 94 DLGS 152/2006
4. ESTRATTO ART. 15 NTA PTA VENETO
5. DELIBERA DGRV 1621/2019
6. ESTRATTO ART. 154 DEL D. LGS. 152/2006 (TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)
7. ANALISI DELLA CONGRUITA' DEI CORRISPETTIVI APPLICATI

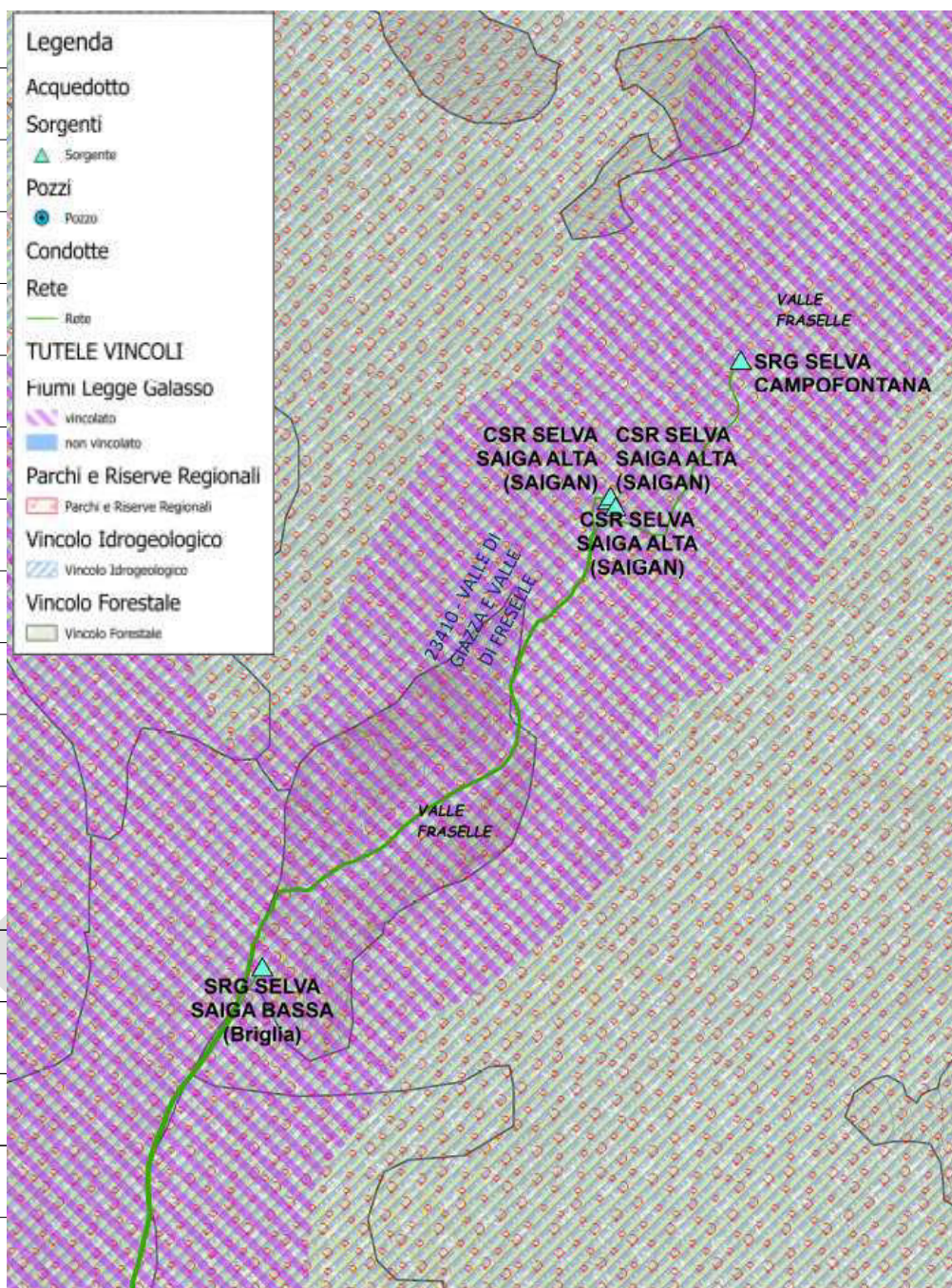
ALLEGATO 1 - MAPPA DELLE AREE DI EMUNGIMENTO IN VAL REVOLTO ED IN VAL FRASELLE

STAMPA SIT ACQUE VERONESI

Acque Veronesi







ALLEGATO 3 - ESTRATTO ART. 94 D.LGS 152/2006

(disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

1. Su proposta ((degli enti di governo dell'ambito)), le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

[...]

3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e puo' essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. [...]

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato,

limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricarica della falda;

b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

c) zone di riserva.

ALLEGATO 4 - ESTRATTO ART. 15 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Allegato A3 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni – Aggiornamento ad AGOSTO 2021

Art. 15 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. La Giunta regionale emana direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

2. I Consigli di bacino, entro 24 mesi dall'approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1 e sulla base di tali direttive, provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza,

eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. Successivamente all'approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dai Consigli di Bacino alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio. Le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:

a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;

b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;

c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;

d) vigilare sul rispetto dei vincoli.

4. Fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

[...]

ALLEGATO 5 - DELIBERA DGRV 1621/2019

Bur n. 139 del 03 dicembre 2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1621 del 05 novembre 2019

Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1. Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in aree territoriali omogenee, per punti di attingimento di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Water Framework Directive) del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, all'art. 7, comma 3, prevede che gli Stati membri possano definire "aree di salvaguardia" per corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile.

La Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta Direttiva figlia) del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, nel riprendere l'art. 7, comma 3 della Direttiva 2000/60/CE, prevede la determinazione, da parte degli Stati membri, di zone di salvaguardia delle dimensioni che l'autorità nazionale competente ritenga necessarie per la protezione degli approvvigionamenti di acqua potabile. Il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche integrative recepisce la Direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive) e disciplina sia la tutela quali-quantitativa dell'acqua dall'inquinamento che l'organizzazione del servizio idrico integrato. L'art. 94, in particolare, disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate ai terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Nella seduta del 12 dicembre 2002 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

Autonome ha sancito un Accordo denominato “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del D. Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152”, in quanto tale necessità era presente già nella normativa italiana precedentemente all’emanazione della Direttiva quadro europea. La prima norma che ha determinato la obbligatorietà di creare delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano è infatti il D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988 “Attuazione della direttiva 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”. Successivamente il tema è stato ripreso nel D.Lgs. n. 152/1999, in seguito abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell’art. 94 del decreto in vigore, devono essere individuate le Aree di Salvaguardia, suddivise in: Zone di tutela assoluta e Zone di rispetto ristrette e allargate. Tali aree sono quelle particolari porzioni di territorio che è necessario sottoporre a vincoli, al fine della “tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto, che riveste carattere di pubblico interesse”. Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 la Regione del Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA). Il Piano provvede, alla luce di quanto richiesto dalle direttive comunitarie e nazionali in materia, a dettare, per il territorio regionale, la disciplina per la tutela e gestione della risorsa idrica e a introdurre, laddove necessario, le misure per il miglioramento della qualità dei corpi idrici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque. Nello specifico il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici sotterranei e superficiali e l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. In particolare l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA-PTA) “Aree di

salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”

stabilisce che la Giunta regionale emani specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia, sulla base del sopra citato Accordo della Conferenza Stato-Regioni. Il comma 2 dell’art. 15 delle NTA del PTA stabilisce che le AATO (Autorità d’Ambito Territoriali Omogenee, ora Consigli di Bacino) provvedano ad elaborare una proposta di individuazione delle Zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza e la trasmettano alla Giunta regionale, che dovrà approvarla. Ora, le azioni di competenza regionale per la tutela delle acque assumono particolare rilevanza per le acque sotterranee, atteso che nel territorio veneto le opere acquedottistiche che attingono da falde sotterranee superano di gran lunga per numero e portata quelle che prelevano da acque superficiali. Per questa ragione la necessità di salvaguardare le zone di attingimento potabile da acque sotterranee è prioritaria. La Giunta regionale ha ritenuto quindi opportuno attivare un progetto atto a provvedere alla definizione di specifiche direttive tecniche per la individuazione e delimitazione di aree territoriali omogenee, sulla base delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, all’interno delle quali individuare delle metodologie idonee, al fine di agevolare i Consigli di Bacino nell’individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa di propria pertinenza, nonché alla definizione delle procedure istruttorie con cui approvare le proposte di individuazione delle aree di rispetto delle opere di presa, formulate dai Consigli di Bacino. Con Deliberazione n.2789 del 23/11/2010 la Giunta Regionale ha incaricato la Società regionale Veneto Acque S.p.A. di predisporre un primo documento relativo alla definizione delle linee tecniche di cui all’art. 15 del PTA. Alla Direzione Geologia e Georisorse, allora competente per la materia in argomento, oggi attribuita alla Direzione Ambiente (DGR n. 869 del 19 giugno 2019), veniva assegnata l’attività di

coordinamento e controllo nell'attuazione dell'incarico nelle sue varie fasi previste. Al termine dell'incarico è stata prodotta, come da accordi contrattuali, una Relazione tecnica corredata dei relativi elaborati grafici. La piena proprietà di tali documenti è della Regione, la quale aveva il potere, a suo insindacabile giudizio, di introdurre tutte le varianti, soppressioni ed aggiunte ritenute necessarie, od opportune. Il quadro normativo e pianificatorio in materia ambientale, derivante dalle varie Direttive Comunitarie di settore, è infatti basato sul raggiungimento di specifici e precisi obiettivi di qualità ambientale e di tutela del patrimonio idrico. Ciò ha comportato la necessità di integrare il documento, con successivi studi e approfondimenti, soprattutto in ragione della continua evoluzione delle norme in materia di tutela delle acque, ed a ciò hanno provveduto gli uffici regionali competenti, coadiuvati da un tavolo tecnico di esperti in materia che aveva seguito la stesura del documento ed ha continuato a fornire assistenza a titolo gratuito, anche con riguardo ai successivi aggiornamenti. Sono state pertanto predisposte le specifiche Direttive per la individuazione e delimitazione delle Aree di Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano in aree territoriali omogenee, in linea con la normativa vigente. Tali direttive tecniche indirizzano i Consigli di Bacino nell'individuazione delle aree di salvaguardia, suddivise in Zone di Tutela Assoluta (ZTA) e Zone di rispetto (a loro volta suddivise in Zona di Rispetto Ristretta - ZRR – e Zona di Rispetto Allargata - ZRA) delle opere di presa (pozzi e sorgenti) degli acquedotti pubblici di propria competenza. Per facilitare l'individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa, il territorio veneto è stato suddiviso in Aree Territoriali Omogenee di Riferimento (ATOR), ove vengono proposti/consigliati gli adeguati criteri e metodi; tali aree possiedono caratteristiche simili dal punto di vista geologico, geomorfologico e idrogeologico e sono rappresentative di una tipologia di assetto del territorio. Le ATOR sono dunque definite

come porzioni di territorio omogenee, dove possono essere applicati i diversi criteri di individuazione delle aree di salvaguardia, che sono state determinate sia in relazione al tipo di acquifero nel quale si trova il punto di prelievo sia in base al tipo di opera di captazione. La zonazione del territorio veneto in ATOR ha diversi obiettivi, il principale è quello di fornire uno strumento utile ai Consigli di Bacino per l'omogeneizzazione delle procedure di individuazione dei criteri più idonei da usare, in funzione dell'assetto idrogeologico e della tipologia di opera di captazione, ma anche quello di guidare i tecnici incaricati nell'applicazione delle varie metodologie proposte, oltre a facilitare il compito degli uffici istruttori nell'esame delle aree di salvaguardia proposte, anche riducendo i tempi di attesa per l'approvazione delle delimitazioni. La documentazione prodotta da sottoporre ad approvazione, che costituisce parte integrale del presente provvedimento, è così organizzata : Direttive Tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche in aree territoriali omogenee, per prelievi di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto (Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1), contenenti anche lo schema delle procedure istruttorie con cui approvare le proposte formulate dai Consigli di bacino. (Allegato A). Allegato I alle Direttive Tecniche - Inquadramento generale: la normativa, il territorio, l'utilizzo delle acque potabili nel Veneto. (Allegato A1). Allegato II alle Direttive Tecniche – Criterio idrogeologico: metodi per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti. (Allegato A2). Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni

in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto; VISTA la Legge Regionale
 n. 54/2012, art. 2. comma 2. VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo
 e del Consiglio, VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006, VISTA la Deliberazione del
 Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009, VISTO l'Accordo della Conferenza
 permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome "Linee guida
 per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali
 per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del
 D. Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152", sancito nella seduta del 12 dicembre 2002. Delibera
 di approvare le "Direttive Tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle
 risorse idriche in aree territoriali omogenee, per prelievi di acque sotterranee destinate
 al consumo umano tramite acquedotto (Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1)",
 Allegato A al presente provvedimento, ed i relativi allegati, denominati rispettivamente
 "Allegato I alle Direttive Tecniche - Inquadramento generale: la normativa, il territorio,
 l'utilizzo delle acque potabili nel Veneto" (Allegato A1), e "Allegato II alle Direttive
 Tecniche – Criterio idrogeologico: metodi per l'individuazione delle aree di
 salvaguardia delle sorgenti" (Allegato A2); di incaricare la Direzione Ambiente
 all'esecuzione del presente provvedimento; di incaricare il Direttore della Direzione
 Ambiente di apportare ai documenti di cui al punto 1 eventuali modifiche e precisazioni
 di carattere non sostanziale; di dare atto che la presente deliberazione non comporta
 spese a carico del bilancio regionale; di trasmettere il presente provvedimento ai
 Consigli di Bacino; di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della
 Regione.

ALLEGATO 6 - ESTRATTO ART. 154 DEL D.LGS. 152/2006

ART. 154 (tariffa del servizio idrico integrato)

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessita' di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

[...]

4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

5. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

[...]

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

ALLEGATO 7 - ANALISI DELLA CONGRUITA' DEI CORRISPETTIVI APPLICATI

Il contratto prevede l'impiego di personale (1 risorsa) e mezzi per operare la manutenzione delle aree di salvaguardia, per un impegno orario di 25 ore a settimana e un corrispettivo di 36.000 euro all'anno, oltre iva di Legge.

Tale valutazione si basa sulla seguente analisi:

Voce	UdM	Valore	Note
ipotesi ore di lavoro settimanali	ore/settimana	25	
n. settimane effettive di lavoro all'anno	settimane/anno	50	
Personale: costo orario	€/ora	22,5	riferimento "Settore Terziario II/III Livello", anno 2010 - link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costi-lavoro/Pagine/Settore-del-terziario-della-distribuzione-e-dei-servizi.aspx
Personale: costo settimanale	€/settimana	562,50	
Personale: costo annuo	€/anno	28.125,00	
Mezzi: distanza Municipio – sorgenti Giazza	km	5,2	
Mezzi: sorgenti Giazza – sorgenti Lago Secco	km	5,3	
Mezzi: distanza Municipio – sorgenti Lago Secco	km	10,4	
Mezzi: viaggi settimanali	n.	4	
Mezzi: distanza complessiva settimanale A/R	km	83,6	
Mezzi: coeff. rimborso standard	€/km	0,67	
Mezzi: rimborso annuo	€/anno	2.800,60	
Materiali: materiale di consumo	€/anno	5.000,00	A forfait
TOTALE	€/anno	35.925,60	(arrotondati ad euro 36.000,00)